

**CIRCOLARE N. 3**  
**Legge Finanziaria anno 2004**

**Premessa**

Si porta a conoscenza che la Legge n. 350 del 24 dicembre 2003, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.299 del 27 dicembre 2003, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (Legge Finanziaria 2004) ha introdotto rilevanti novità in materia di imposte sui redditi e di altre imposte indirette.

Con la presente circolare si intende fornire un primo quadro sulle principali modifiche intervenute.

La norma è strutturata in quattro articoli raggruppati in un unico Titolo, così suddivisi:

**Impianto normativo generale**

Titolo I: disposizioni di carattere finanziario

- Art. 1- Risultati differenziali:  
composto dai commi da 1 a 4;
- Art. 2 - Disposizioni in materia di entrata:  
composto dai commi da 1 a 70;
- Art.3 - Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici:  
composto dai commi da 1 a 172;
- Art.4 – Finanziamento agli investimenti:  
composto dai commi 1 a 252.

## **Art 2: Disposizioni in materia di entrate**

### 1.1.1: Art.2, comma 1

La disposizione in questione rinnova per il periodo d'imposta 2003 l'aliquota Irap all'1,9 per cento per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, fissando altresì, per il periodo d'imposta 2004, l'applicazione dell'aliquota nella misura del 3,75 per cento.

### 1.1.2: Art.2, comma 2

Il secondo comma stabilisce che:

- il regime speciale di detrazione previsto dall'articolo 34 del D.P.R. 633/1972<sup>1</sup>, per le imprese agricole che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore ad € 20.658,28, si applica anche per il periodo di imposta 2004;
- la decorrenza del divieto di applicazione separata dell'Iva, in presenza di più attività esercitate nell'ambito della stessa impresa agricola, come disposto dall'art.36 del D.P.R. 633/1972, è stata rinviata dal 1° gennaio 2004 al 1° gennaio 2005.

### 1.1.3: Art.2, commi 3, 4 e 5

I presenti comma stabiliscono che:

- l'acquisto di terreni agricoli da parte di soggetti coltivatori diretti anche per l'anno, d'imposta 2004 non sarà soggetto alle imposte proporzionali di registro e ipotecaria, che saranno dovute in misura fissa;
- per l'anno d'imposta 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa;
- è esteso per l'anno d'imposta 2004 il credito di imposta previsto per le imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne o lagunari come previsto all'art.4 del D.L. 30.12.1997 n.457 convertito dalla Legge 27.2.1998, n.30.

---

<sup>1</sup> Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell' allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell' articolo 19 è forfettizzata in misura pari all' importo risultante dall' applicazione, all' ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

1.1.5: Art.2, comma 10

Il presente comma apporta modifiche alla disciplina del concordato preventivo oggetto di nostra circolare n.1 del 19 gennaio 2004 cui pertanto si rimanda.

1.1.6: Art.2, comma 12

La Legge 27 dicembre 2002, n.289 (Legge Finanziaria per il 2003) ha introdotto un nuovo sistema di tassazione basato sulla deduzione forfetaria progressiva, denominata "no tax area".

Tale disposizione ha previsto, a far data dal 1° dicembre 2003, che il reddito imponibile, determinato secondo le ordinarie regole, deve essere ulteriormente ridotto di un importo fisso pari a 3.000 euro.

Tale importo aumenta a:

- euro 7.500,00 (€3.000+€4.500), se il reddito complessivo è costituito da redditi di lavoro dipendente e da redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- euro 7.000,00 (€3.000+€4.000), se il reddito complessivo è costituito da redditi da pensione;
- euro 4.500,00 (€3.000+ €1.500) se il reddito complessivo è costituito da redditi di lavoro autonomo ovvero di imprese minore di cui all'art.79 del Tuir.

La deduzione massima non spetta automaticamente, ma dipende dalle risultanze della seguente formula matematica:

<p><b>Calcolo della deduzione progressiva spettante</b></p> <p>A= Deduzione massima; B= Oneri deducibili, C= Reddito complessivo; D= Credito di imposta sui dividendi</p> $\frac{[(26.000 + A - B) - (C + D)]}{26.000}$
---

- Se il rapporto è maggiore o uguale ad uno, la deduzione progressiva compete per intero;
- Se il rapporto è uguale a zero o inferiore a zero, la deduzione non compete;
- Per i valori intermedi la deduzione competerà nella misura del rapporto.

Per garantire la progressività dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il legislatore ha ritenuto opportuno modificare gli scaglioni di reddito e le aliquote, nonché le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione.

Ai fini del calcolo della base imponibile delle addizionali Irpef, non rileva la deduzione progressiva definita "no tax area";

La lettera a) del comma dell'art.2 in specie stabilisce che la clausola di salvaguardia a garanzia del contribuente, prevista dalla citata legge, a seguito dell'introduzione del sistema di deduzione forfetaria progressiva, potrà essere utilizzata anche relativamente al periodo d'imposta 2004 qualora il contribuente ritenga più favorevole l'applicazione degli scaglioni e delle aliquote stabilite dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2002.

Inoltre lo stesso comma dispone che anche per l'anno 2004, come per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'importo che eccede € 8.000;

#### 1.1.7: Art.2, commi 15 e 16

I presenti commi hanno prorogato fino al 31 dicembre 2004 l'agevolazione prevista dall'art.1 della legge n.449/1997 in materia di ristrutturazione edilizia apportando modifiche sostanziali, tra cui assume particolare interesse la variazione dell'importo di spesa agevolabile, che è stato fissato entro l'importo massimo di €. 60.000 annue e il ripristino della percentuale originaria di detrazione dall'Irpef che torna ad essere pari al 41 per cento.

Per le ulteriori disposizioni, non essendoci nuovi interventi da parte del legislatore, bisogna rifarsi al comma 5 dell'art.2 della legge 27 dicembre 2002, n.289 secondo cui:

- qualora trattasi di lavori di mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni;
- in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio spettano all'acquirente persona fisica esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore.

- in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene;
- per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.

Infine il comma 16 dell'articolo in oggetto prevede l'estensione del beneficio della detrazione fino a giugno 2005 agli acquirenti e agli assegnatari di unità abitative collocate in immobili ristrutturati da parte di imprese di costruzione o da cooperative edilizie, a condizione che:

- l'acquisto o l'assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2005;
- i lavori debbano essere eseguiti dall'impresa entro il 31.12.2004.

La detrazione del 41 per cento sarà calcolata su un ammontare forfetario corrispondente al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione e non potrà, comunque, eccedere il limite di euro 60.000.

#### 1.1.8: Art.2, comma 17

Con la presente disposizione la detraibilità dell'IVA nella misura del 10 per cento, relativamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione anche mediante contratti di leasing, noleggio e simili di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, è prorogata fino al 31 dicembre 2004.

Resta ferma l'indetraibilità totale per le operazioni di acquisizione dei componenti e ricambi e per i servizi di impiego, custodia, manutenzione e riparazione dei veicoli considerati.

L'imposta è in ogni caso detraibile per gli agenti e rappresentanti di commercio e nell'ipotesi in cui il mezzo è adibito ad uso pubblico o forma oggetto dell'attività propria dell'impresa.

#### 1.1.9: Art.2, comma 21

Il presente comma dispone che restano sospesi fino al 31 dicembre 2004 gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'Irap eventualmente deliberati dagli Enti territoriali.

#### 1.1.10: Art.2, commi 25, 26 e 27

I presenti commi riaprono i termini per la rivalutazione dei beni delle imprese risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 come disciplinato dall'art.10 della

Legge 21 novembre 2000, n.342 e già approfondito con nostra circolare n.3 dell'11 febbraio 2002 cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.

In beni oggetto di rivalutazione devono essere presenti anche nel bilancio al 31 dicembre 2003 ossia nel bilancio in cui la rivalutazione viene iscritta.

Possono essere rivalutati sia i beni ammortizzabili che quelli non ammortizzabili ma la condizione necessaria per la rivalutazione è che essa abbia ad oggetto tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (es. automezzi, impianti).

Contabilmente la rivalutazione può avvenire secondo tre metodologie:

1. aumento del costo storico;
2. aumento sia del costo storico che del fondo di ammortamento;
3. riduzione del solo fondo di ammortamento.

In tutti i casi la contropartita contabile è rappresentata da una riserva di rivalutazione che soggiace agli usuali limiti civilistici e fiscali relativi al suo impiego e alla sua distribuzione.

Il costo della rivalutazione è pari al 19 per cento per quanto riguarda i beni ammortizzabili e il 15 per cento per i beni non ammortizzabili.

Il versamento deve avvenire in tre rate coincidenti con il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento nel 2004, del 25 per cento nel 2005 e il 25 per cento nel 2006.

In riferimento al riconoscimento fiscale dei maggiori valori va detto che il richiamo alla legge originaria di rivalutazione (Legge 342/2000) fa ritenere che debba applicarsi la disposizione secondo cui il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap già nel bilancio in cui la rivalutazione è determinata e non dal secondo esercizio successivo, come disposto dalla successiva Legge 448/2001.

Per determinate società che hanno posto in essere conferimenti in base alle agevolazioni per il settore bancario sia in base all'art 4 del D.Lgs. 358/1997 la disposizione consente di allineare i valori civili e fiscali dei beni presenti nel bilancio al 31 dicembre 2003.

La misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento al 9 per cento e le modalità di versamento restano invariate.

#### 1.1.11: Art.2, comma 36

Il presente comma modifica il primo comma dell'art.47 del D.P.R.917/1986 precisando che rappresentano redditi assimilati a quello di lavoro dipendente le indennità, i gettoni di presenza

e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle province e dai Comuni per funzioni pubbliche, a condizione che le prestazioni non siano rese da esercenti arti o professioni o nell'esercizio di imprese commerciali.

1.1.12: Art.2, comma 40

Il presente comma integra il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972 e prevede l'applicazione dell'aliquota Iva al 10 per cento anche alle forniture di energia elettrica e di gas utilizzati da imprese agricole, dai clienti grossisti ex art.2, co.5, D.Lgs 16.03.1999 n.79 e alle forniture di gas destinate ad imprese che li utilizzano per la produzione di energia elettrica.

1.1.13: Art.2, comma 41

Tale comma stabilisce che relativamente ai fabbricati regolarizzati ai sensi dell'art.32 del D.L. 269/2003 (condono edilizio), a decorrere dal 1° gennaio 2003 l'ICI, è calcolata sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della regolarizzazione, a condizione che la data di ultimazione dei lavori ovvero quella in cui il fabbricato sia utilizzato sia antecedente.

L'imposta relativa a tali annualità deve essere versata in 2 rate di pari importo entro i termini di pagamento dell'imposta per il 2004 in misura pari a € 2 per ogni metro quadro di opera edilizia regolarizzata per anno di imposta.

Si ricorda che il citato decreto legge ha istituito il cosiddetto "condono edilizio" di cui brevemente citiamo gli assunti:

Sono condonabili le opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato l'ampliamento del manufatto per una quota superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, ovvero in alternativa un ampliamento superiore a 750 metri cubi.

Sono condonabili tutte le tipologie di intervento edilizio: nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, manutenzioni straordinarie e restauri e risanamenti conservativi.

Si precisa che la nozione di ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione e successiva ricostruzione con stessa volumetria e sagoma.

Sono altresì condonabili gli interventi realizzati su aree di proprietà dello Stato, sempre che quest'ultimo voglia vendere o concedere le aree.

Sono escluse, invece, dalla sanatoria gli abusi su immobili soggetti a vincoli idrogeologici, su falde acquifere, su beni ambientali e paesaggistici, su parchi e aree protette nonché le opere abusive realizzate da imputati condannati per ricettazione e mafia.

Il procedimento si apre con la domanda di richiesta di condono da presentarsi entro il 31 marzo 2004 con contestuale attestazione del versamento del 30% dell'oblazione e degli oneri dovuti al comune.

Le altre due rate vanno pagate a giugno e settembre 2004.

Con il versamento dell'ultima rata occorrerà integrare la documentazione con le denunce Ici e Tarsu.

Se il comune non risponde entro due anni, matura il silenzio-assenso.

L'oblazione è forfetaria per i piccoli abusi (516 euro per manutenzioni straordinarie, da 1.700 a 3.500 euro per restauri e risanamenti conservativi). L'oblazione è calcolata a metro quadrato per le ristrutturazioni e nuove costruzioni (compresi gli ampliamenti): si va da 60 euro al mq per ristrutturazioni residenziali fino a 150 euro al mq per abusi relativi a immobili non residenziali.

Il decreto legge in questione ha inoltre raddoppiato anche le pene pecuniarie previste.

L'ammenda per le inosservanze di norme e prescrizioni passa a 20.658 euro.

L'ammenda per le costruzioni senza permesso di costruire o in totale difformità e per l'inosservanza dell'ordine di sospensione lavori passa al minimo di 10.328 euro e al massimo di 103.290 euro. Per le lottizzazioni abusive l'ammenda passa nel minimo a 30.986 e nel massimo a 103.290

#### 1.1.12: Art.2, commi 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51

La presente disposizione consente di applicare, con le stesse modalità, le disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9bis, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002 (condoni fiscali) al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, con versamento entro il 16 marzo 2004.

Bisogna tenere in considerazione che coloro che hanno già effettuato versamenti utili per le definizioni di cui agli articoli citati, fermo restando la rateazione dell'eccedenza, il versamento da fare entro il 16 marzo 2004 deve essere pari:

1. all'intero importo dovuto fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 euro e 200 euro, delle somme di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già fatti sono inferiori a tali somme;

2. al 10 per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già fatti sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 euro e 6.000.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 16 marzo 2004 e qualora gli importi da versare complessivamente, che non possono essere compensati ai sensi dell'art.17 del DLGS 241/97, eccedano i 3.000 euro per le persone fisiche, ovvero i 6.000 euro, per gli altri soggetti, è possibile rateizzare l'eccedenza in due quote di pari importo da versarsi, come disposto dal Decreto ministro dell' Economia e Finanza del 19 gennaio 2004, entro il 21 giugno 2004 e il 30 novembre 2004 con interessi a decorrere dal 17 marzo 2004;

I contribuenti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta non possono utilizzare la dichiarazione in forma riservata.

Per coloro che non hanno aderito ad alcuna definizione di condono precedentemente a tale data e aderiscono alle disposizioni contenute nell'art.9 (condono tombale) devono utilizzare una dichiarazione concernente tutti i periodi di imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003.

I contribuenti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta non possono utilizzare la dichiarazione in forma riservata.

I contribuenti ai quali al 1° gennaio 2004 sia stato notificato uno dei seguenti provvedimenti non possono aderire ad alcuna forma di definizione di condono:

1. un processo verbale di contestazione con esito positivo;
2. un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, IVA o IRAP;
3. un invito al contraddittorio previsto dall'art.5 del DLG 19 giugno 1997, n.218.

Resta da precisare che la causa ostativa di cui ai punti n.1, 2 e 3 può essere in ogni caso rimossa, qualora il contribuente faccia ricorso alle disposizioni relative alla definizione delle liti potenziali o pendenti di cui, rispettivamente, agli artt.15 e 16 Legge 289/2002.

E' da segnalare che il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 nel prorogare i termini per l'adesione alle definizioni di cui alla Legge 289/2002 al 16 marzo 2004 ha precisato che le scelte di nuove opzioni definitive non possono revocare le opzioni effettuate in occasione della presentazione della originaria istanza di definizione a eccezione del passaggio dalla dichiarazione integrativa semplice Iva a condono tombale Iva.

La lettera c) dell'art.44 della legge in specie ha statuito invece che i soggetti che si sono avvalsi della definizione di cui all'art 9 (condono tombale) della citata legge istitutiva non possono avvalersi delle disposizioni degli art.7 e 8 (concordato e integrativa) ma non ha escluso l'ipotesi opposta.

Pertanto, in attesa di chiarimenti ministeriali, da una prima analisi, sembrerebbe possibile l'adesione alla definizione del condono tombale per i soggetti che hanno già aderito in precedenza al concordato o integrativa.

Con l'inserimento del periodo di imposta 2002 nella disciplina dei condoni si estende anche l'applicazione:

- dell'art.9-bis (omessi o ritardati versamenti) ai pagamenti delle imposte e delle ritenute ancora dovute alla data di entrata in vigore della presente legge;
- dell'art. 11 alle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili (art.11 legge 289/2002), pertanto tutti i contribuenti potranno definire con una maggiorazione pari al 25 per cento, i valori dei beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, dichiarati in:
  - atti pubblici;
  - scritture private autenticate;
  - scritture private registrate entro il 30 settembre 2003;
- dell'art.14 pertanto i contribuenti che aderiscono alle definizioni di cui all'art.8 e 9 della legge 289/2002 possono procedere anche per il periodo d'imposta 2002 alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003;
- dell'art.15 (liti potenziali) e dell'art.16 (liti pendenti) della legge 289/2002 con precisazione che tale definizioni si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di constatazione e agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione di ricorsi, nel primo caso e non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, nel secondo.

Per i contribuenti che aderiscono alle definizioni di cui al citato art.16 il termine di presentazione della domanda di adesione è fissato al 22 marzo 2004.

La lettera b) dell'art.2 comma 12 della legge in oggetto prevede che, in riferimento all'art. 16 della Legge 289/2002 (liti pendenti)<sup>2</sup>, i cui termini di adesione sono stati prorogati al 16 marzo 2004 dal D.L. 269/2003, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione siano sospesi fino al 30 aprile 2004 salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione.

#### 1.1.18: Art.2, comma 54

Il presente comma introduce i commi 2-quater e 2-quinques nell'art.31 della legge 24.11.2000, n.340 e concede la possibilità agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali provvisti di firma digitale e incaricati dai legali rappresentanti delle società, di effettuare in via telematica o su supporto informatico il deposito dei bilanci e degli altri documenti previsti dall'art. 2435 c.c. .

Tali soggetti possono richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese di tutti gli altri atti societari la cui redazione non richieda l'intervento di un notaio.

#### 1.1.20: Art.2, comma 63

Il presente comma stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2004, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dall'ultimo comma dell'art.52 del D.P.R. 26.04.1986, n.131 sono rivalutati del 10 per cento.

Il legislatore invece di rideterminare le aliquote gravanti sui trasferimenti dei beni immobili, che restano quindi ancora applicabili nella misura prevista dall'art.1 della Tariffa, parte prima, al Testo unico dell'imposta di registro ha ritenuto opportuno aumentare del 10 per cento il moltiplicatore da applicare alla rendita catastale per determinare il valore automatico su cui calcolare le imposte dovute sui trasferimenti immobiliari.

Tale valore assume aspetto rilevante in sede di accertamento, infatti per quanto previsto dall'art 53 del citato Testo unico non è sottoposto a rettifica il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore per i terreni a 75 volte il reddito dominicale e a 100 volte il reddito catastale, aggiornati con i coefficienti di rivalutazione che a far data dal 1° gennaio 2004 sono pari al 10 per cento (prima erano al 5 per cento).

---

<sup>2</sup> per la disciplina si rimanda alla ns.circolare del n.6 del 12 marzo 2003

### **Art.3 - Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici:**

#### 1.2.2: Art.2, comma 122

In base alla presente disposizione si introduce il comma 1-bis, all'art.8 nella Legge 25 settembre 2001 n.351 il quale dispone, per le società di gestione dei fondi comuni di investimento immobiliare, un particolare regime di fatturazione basato sull'istituto del reverse-charge e quindi simile a quanto previsto per i rottami e per l'oro di investimento.

Per la disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare si rimanda alla ns. circolare n.10 del 9 dicembre 2003.

Secondo il nuovo sistema per gli apporti di beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare, che è comunque subordinato all'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea, al pagamento dell'imposta è tenuta la società di gestione del risparmio per ciascun fondo da esso istituito, secondo la seguente procedura:

1. la società apportante emette fattura senza addebito di imposta in ossequio alle disposizioni degli artt.21 e seguenti del D.P.R. 633/1972;
2. la società di gestione del risparmio integra la fattura ricevuta con l'indicazione dell'imposta e la annota nei registri delle fatture ovvero dei corrispettivi di cui agli articoli 23 o 24 del D.P.R. 633/1972 entro il mese di ricevimento;
3. la fattura, ai fini della detrazione, sarà annotata anche nel registro acquisti di cui all'art.25 del D.P.R. 633/1972.

### **Art.4 – Finanziamento agli investimenti**

#### 1.3.1.: Art.4, commi 1 e 2

I presenti comma contengono interventi a sostegno dell'innovazione, delle tecnologie e delle comunicazioni consistenti in contributi statali di:

- € 150 per coloro che durante l'anno 2004 acquistano o noleggiano idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB e C-DVB);
- € 75 per coloro che durante l'anno 2004 acquistano o noleggiano ovvero detiene in comodato un apparecchio di utente per trasmissione o ricezione a banda larga dei dati via internet.

1.3.2.: Art.4, commi 9 e 10

Tale disposizione prevede che il Fondo istituito con art.27 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 sia destinato a coprire le spese relative ai progetti:

- “PC ai giovani”, diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo di strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004;
- “PC alle famiglie”, diretto all’erogazione di un contributo di € 200 per l’acquisizione e l’utilizzo, nel 2004, di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad internet da parte di contribuenti persone fisiche, residenti in Italia, con un reddito complessivo non superiore a € 15.000 relativo al periodo d’imposta 2002.

1.3.3.: Art.4, commi 132 e 133

L’art.8 della Legge n.388 del 23.12.2000 (Legge finanziaria 2001) ha concesso, ai soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, localizzati nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall’art 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il credito d’imposta relativamente alla realizzazione di nuovi investimenti.

Come già espresso nelle nostre circolari n.6 del 16 marzo 2001 e n.10 del 15 maggio 2001, cui si rimanda per l’approfondimento, l’elenco delle regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall’art.87, paragrafo 3, lettere a) e c) del citato Trattato, per il periodo 2000-2006, nonché la misura del credito, risultano le seguenti:

lettera a)

	Piccole e medie imprese	Altre imprese
<b>Calabria</b>	65%	50%
<b>Basilicata, Campania, Puglia , Sardegna, Sicilia.</b>	50%	35%

Lettera c)

	Piccole Imprese	Medie imprese	Altre imprese
<b>Molise</b>	30%	30%	20%
<b>Abruzzo</b>	30%	30%	20%
<b>Centro Nord</b>	18%	14%	8%

Gli investimenti agevolabili sono rappresentati dall'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, compresi quelli acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali svantaggiate.

Restavano escluse da tale agevolazione i costi relativi all'acquisto di mobili e macchine ordinarie di uffici, ad eccezione delle macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i *computer* e i sistemi telefonici ed elettronici.

Rientrano tra i beni immateriali le acquisizioni di:

- brevetti;
- licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate;
- conoscenze tecniche non brevettate (know-how);
- diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

Sono esclusi, i costi di pubblicità e di ricerca e sviluppo, nonché l'avviamento.

Gli investimenti agevolabili riguardano riguardare beni nuovi.

L'ammontare dell'investimento rilevante ai fini della concessione della agevolazione in argomento è dato dal costo complessivo dei nuovi investimenti decurtato del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi, nonché degli ammortamenti dedotti, relativi ai beni appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.

Ai fini operativi, è indispensabile apporre, pena la revoca dell'agevolazione, su ogni fattura di acquisto riguardante beni ovvero servizi per i quali è applicata l'agevolazione, con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro, la dicitura: "Bene acquistato con il credito di imposta di cui all'art 8 della l. 388/2000, esposto mediante il modello F24 del mese di ...". Nel caso di locazione finanziaria, la predetta dicitura deve essere apposta su tutte le fatture dei canoni.

Il credito non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi. In conseguenza di ciò non può essere chiesto a rimborso né può essere ceduto in applicazione della disciplina sulla cessione del credito, ai sensi degli artt. 43*bis* e 43*ter* del DPR 602/1973.

I commi 1 e 2 dell'art.4 della Finanziaria 2004 dispongono che, i soggetti che a decorrere dall'8 luglio 2002 hanno presentato l'istanza per l'attribuzione del credito di imposta per gli investimenti in aree svantaggiate, ex articolo 8 della legge n. 388 del 2000 non ottenendo l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, e che per non perdere il diritto all'utilizzo dello stesso sono stati obbligati a trasmettere nuova istanza, esponendo un importo relativo all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta ricevendo comunicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della concessione del contributo nel mese di settembre 2003 dovranno:

1. avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004 (in precedenza l'investimento doveva essere avviato entro sei mesi dal rinnovo dell'istanza);
2. utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza di rinnovo;
3. utilizzare il credito d'imposta rispettando i limiti minimi e massimi pari al 20 per cento e al 30 per cento per l'anno di rinnovo dell'istanza e al 60 per cento e 70 per cento per l'anno successivo.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Napoli, 23 gennaio 2004

Dr. Maurizio Moccaldi Ruggiero